

Malattia professionale non tabellata e prova di causa di lavoro

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 15372 del 22 Luglio 2015 , ha affermato che in tema di malattia professionale, ove si tratti di patologia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.

.....

Con la sentenza in commento , la Corte Suprema fornisce indicazioni utili per capire (al di là del risultato processuale) quali sono i confini entro i quali ci si può spingere per il riconoscimento o meno di una malattia professionale non presente nelle tabelle Inail.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d'Appello, pronunciando sull'impugnazione proposta dagli eredi di un lavoratore nei confronti dell'INAIL, in ordine alla decisione del Tribunale, rigettava il gravame.

In particolare, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda proposta dal lavoratore per il riconoscimento della malattia professionale, già richiesto precedentemente in via amministrativa.

Contro la sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del lavoratore, nel frattempo deceduto, sostenendo l'erroneità della sentenza che aveva escluso il riconoscimento della causa di lavoro in presenza di una malattia non tabellata.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

In premessa , i Giudici Supremi definivano che la Corte d'Appello, nella sentenza impugnata , aveva esposto in fatto che : il lavoratore sosteneva di aver chiesto, nel primo grado di giudizio, il riconoscimento sia dell'infortunio sul lavoro che della malattia professionale in relazione alla propria attività di carrozziere ; affermava l'erroneità della CTU, anche relativamente al supplemento disposto, ed affermava che la prova

testimoniale espletata aveva dimostrato che l'infarto che lo aveva colpito era stato provocato dal sollevamento di uno sportello di 25 Kg, mentre alcuno dei fattori di rischio della patologia cardiaca era presente in esso ricorrente all'epoca dell'infortunio.

Richiamata la giurisprudenza in materia di "sforzo violento idoneo a configurare un infortunio" , il lavoratore aveva perciò chiesto il rinnovo della CTU e l'accoglimento della domanda a suo tempo proposta.

L'Inail costituitosi in giudizio , nel chiedere il rigetto dell'impugnazione , aveva evidenziato le contraddizioni nella ricostruzione dei fatti resa in primo grado e , in appello , aveva sottolineato che l'infarto occorso al lavoratore era avvenuto presso l'abitazione dello stesso in altra data e non durante l'attività lavorativa ed era stato preceduto da episodi di "dolore precordiale", come accertato da CT di parte, e che il lavoratore comunque non godeva di buona salute tant'è che era stato riconosciuto invalido perché affetto, tra l'altro di obesità e sclerosi mitralica.

La Corte d'Appello, sottolineava la Cassazione , nel respingere l'impugnazione, aveva ricordato che in corso di causa era stato introdotto il fatto , nuovo rispetto all'originaria domanda , del sollevamento dello sportello del peso di 25 Kg., che avrebbe scatenato l'episodio infartuale.

Tale fatto non era stato confermato dalla prova per testi, e la CTU aveva escluso la natura professionale dell'evento, smentendo, in particolare la tesi che non vi fossero fattori di rischio precedenti l'episodio.

Il giudice di secondo grado , quindi , aveva affermato che la tesi dell'infortunio sul lavoro era smentita dai fatti, in quanto veniva ricoverato perché aveva accusato un forte dolore mentre si trovava al proprio domicilio, come si evinceva dalla consulenza.

L'episodio riferito dai testi (del sollevamento dello sportello) sarebbe avvenuto presso l'autocarrozzeria.

Le testimonianze in proposito si erano contraddette sia in relazione all'attività svolta al momento del presunto attacco (montaggio e martellamento sportello di un autovettura – smontaggio di uno sportello di un camion), sia perché entrambi riferivano di aver accompagnato a casa senza dare contezza l'uno della presenza dell'altro.

La patologia cardiaca non poteva farsi risalire all'attività svolta, come accertato dal CTU che aveva evidenziato la multifattorialità della stessa, la presenza nell'infartuato

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

dell'obesità (peso 107 Kg per altezza di m. 1,66), della ipertensione arteriosa (valori pressori 220/120), tutti fattori di rischio dell'aterosclerosi coronaria, causa dell'infarto.

Le consulenze di parte erano inaffidabili sotto il profilo medico-legale, atteso che nella prima si faceva riferimento all'uso di sostanze cancerogene e comunque potenzialmente dannose tali da aumentare la coagulabilità ematica, con argomentazioni prive di fondamento medico-legale; nella seconda si affermava genericamente l'usura dell'apparato cardiovascolare per l'attività svolta e quindi, in essa, redatta immediatamente dopo i fatti, non vi era neppure riferimento allo sforzo violento.

La Corte d'Appello non aveva disposto, pertanto, alcuna CTU, apparendo chiaro che non si era verificato lo sforzo violento riferito tardivamente dall'interessato e tenuto conto che evidenti ragioni medico-legali, ampiamente trattate dal CTU in primo grado, avevano escluso la natura professionale della patologia multifattoriale legata all'infarto miocardico.

Correttamente, quindi, i giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano rigettato la domanda, in quanto gli eredi del lavoratore deceduto, non avevano colto le ragioni del rigetto della domanda, che consistevano nella mancanza, in concreto, in ragione delle risultanze probatorie e della CTU, delle condizioni per riconoscere l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale, in ragione di un accertamento di fatto che, in quanto adeguatamente motivato e corretto sotto il profilo dei principi di diritto in materia, si sottraeva alle generiche doglianze prospettate, non venendo illustrate, peraltro, le risultanze probatorie, in particolare con riguardo alla causa di lavoro della malattia, che avrebbero dovuto incidere la statuizione della Corte d'Appello.

In proposito, i Giudici di legittimità ricordavano che, "in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità"

Per tutto quanto sopra esposto ne conseguiva il rigetto del ricorso.